

Le indicazioni alle commissioni tributarie nella circolare n. 9

Sanzioni tramite la Pec

Per notifiche relative al contributo unificato

DI SERGIO TROVATO

Le segreterie delle commissioni tributarie possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, qualora manchi questa indicazione, mediante il deposito presso le segreterie delle stesse commissioni. La notifica via Pec è ammessa anche nel caso in cui la sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento. La nuova procedura telematica si estende a tutte le spese di giustizia e genera un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con la circolare 9 del 13 aprile scorso.

L'Agenzia delle entrate, in seguito alle modifiche introdotte con il dl 23/2020, ha precisato che gli uffici giudiziari

possono notificare gli atti di contestazione delle sanzioni derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato «tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria delle commissioni tributarie o la cancelleria competente». La notifica Pec «è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento». Questa nuova procedura telematica, per l'Agenzia, permette di completare «il flusso informatico delle spese di giustizia collegate ai processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato». Le nuove disposizioni si applicano a tutte le parti del processo tributario, vale a dire a enti impositori, agenzie fiscali, agenti della riscossione,

contribuenti. Nel contenzioso tributario, infatti, non esistono cause di esonero dal pagamento del contributo unificato. Non sono riconosciute esenzioni di natura soggettiva neppure per le amministrazioni pubbliche. Tutti coloro che propongono azione giudiziale sono tenuti a pagare il contributo. E in caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Peraltro, come ha già avuto modo di chiarire la direzione giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze (direttiva 2/2012), la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per altre amministrazioni pubbliche (comuni, province) e concessionari. Alle

segreterie delle commissioni è attribuito il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal contribuente. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso sono tenute a notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione.

Se il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, al contributo vanno aggiunti anche gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso.

— © Riproduzione riservata —



ANTITRUST

Multe, rinvio al 1° di ottobre

DI ANDREA MASCOLINI

Prorogati al primo ottobre i termini per i pagamenti delle sanzioni in materia di concorrenza disposte dall'Antitrust; le denunce, notifiche e le comunicazioni pervenute all'Antitrust si intendono ricevute al 16 maggio 2020. E' quanto ha stabilito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la comunicazione del primo aprile 2020 sull'interpretazione dell'art. 103 del decreto legge n. 18 «Cura Italia», modificato dall'art. 37 del decreto «liquidità» n. 23, in materia di sospensione dei termini pendenti al 23 febbraio 2020 e nel periodo successivo, differiti al 15 maggio (era prima il 15 aprile).

Dopo avere premesso che la misura si applica sia al termine di chiusura dei procedimenti, sia ai termini di conclusione di precise fasi endo-procedimentali, nonché a tutti i termini concernenti i singoli adempimenti procedurali (come il termine entro il quale provvedere su un'istanza di parte), l'Antitrust afferma che qualunque comunicazione/notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio del 2020 sarà considerata come pervenuta il 16 maggio. L'Autorità individua però i casi che non rientrano nella sospensione, a partire dai termini dei procedimenti cautelari perché in questi casi «l'intervento tempestivo dell'Autorità è necessario a impedire il prodursi di un danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai diritti dei consumatori». Spiega l'Antitrust che esulano dalla sospensione anche i termini entro cui le imprese devono ottemperare alla diffida perché si tratta di rimuovere dall'ordinamento un illecito anticoncorrenziale o consumeristico. Niente sospensione anche per il termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un'operazione di concentrazione, in quanto volte a preservare la concorrenza, ma anche quelle di pagamento delle rate che scadono nel periodo della sospensione. I termini in materia di concorrenza e pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 sono prorogati al 1° ottobre 2020, tenuto già conto del periodo di sospensione. Stop fino al 15 maggio dei 30 giorni per il pagamento delle sanzioni in materia di tutela del consumatore.

— © Riproduzione riservata —

LETTERE/BOTTA E RISPOSTA SULLA CRISI D'IMPRESA

Gli amministratori rispondono per il 2020

Solo un anno fa la riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dlgs 14/2019, modificava in modo profondo alcune norme del codice civile, come gli articoli 2086 e 2476, sulla base di una visione d'impresa dottrinale che poco aveva a che vedere con la realtà del tessuto aziendale italiano in larga parte costituito piccole imprese. Oggi, una crisi senza precedenti e l'esigenza di difendere la nostra struttura economica, produttiva e occupazionale dal dissesto totale, è la palese dimostrazione che quella riforma era errata sia nei tempi che nei modi. Oggi quindi consideriamo come atto dovuto la difesa delle imprese anche attraverso la sterilizzazione delle perdite di capitale che si stanno producendo in questo drammatico anno attraverso la sospensione degli effetti degli art. 2447 per le spa e 2482-ter per le srl e delle correlate responsabilità di amministratori e sindaci. Purtroppo gli art. 6 e 7 del dl 23/2020, sono disposizioni non certo chiare, poco sistematiche, visto che al di là dei principi assolutamente condivisibili non dispongono né la modifica del secondo comma dell'art. 2086 e neppure abrogano le recenti modifiche dell'art. 2476 cc. Non è sufficiente infatti sterilizzare le perdite se poi amministratori e sindaci rispondono, secondo le norme ancora in essere, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, senza limiti e indipendentemente dalle cause che hanno determinato la sofferenza della società. L'appello è quindi che il legislatore utilizzi questo momento per fare un intervento integrato che modifichi anche quelle norme del codice civile (art. 2086 e 2476) che hanno

stabilito come principi inderogabili la valutazione prospettica della rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale e le responsabilità degli amministratori e sindaci, oggi paragonabili a quelle delle società di persone, che non agevola sicuramente gli investimenti. Da un punto di vista operativo, a fronte di perdite in conto capitale affrontabili solo in un arco temporale medio lungo, mi chiedo se stabilire uno o due «anni di grazia» sia la risposta sufficiente rispetto a questa tragedia sociale ed economica, o se non sarebbe meglio sterilizzare queste perdite in bilancio secondo la loro causale «Covid 19» e disporre l'ammortamento annuale in quote almeno per 15 anni, ripartendo così anche i necessari apporti di capitale.

Massimo Giudici

C'è un vero e proprio salvacondotto

Non è condivisibile l'opinione di alcuni secondo cui amministratori e sindaci rispondono per l'anno 2020 perché (sebbene emerga non dalla legge, come sarebbe auspicabile, ma dalla relazione ministeriale) la sterilizzazione delle perdite è orientata proprio a salvaguardare la responsabilità (per il 2020) degli amministratori (e quindi anche dei sindaci), cioè, dice la relazione, ad evitare il rischio per gli amministratori «di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486». In pratica anche se ci sono delle perdite, esse non sono imputabili agli amministratori (e di riflesso ai sindaci) e quindi questi ultimi possono continuare a operare senza temere di essere giudicati per mancata preservazione del patrimonio residuo.

Angelo De Piccoli

— © Riproduzione riservata —

Adeguate verifica Par condicio ko

Niente par condicio tra banche e professionisti sull'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio. Mentre le prime possono procedere anche con strumenti a distanza, i secondi sono invece tenuti a un riscontro fisico e quindi rapportandosi col cliente in studio o nella sede del cliente stesso. Con quel che ne deriva in termini di rischi in un contesto come l'attuale dominato dall'emergenza Covid-19. L'art. 19 del dlgs 231/07 prevede che i soggetti obbligati assolvano agli obblighi di adeguata verifica della clientela alla presenza del cliente, salvo alcune eccezioni dettate dallo stesso articolo ossia quando i dati identificativi del cliente risultino da atti pubblici, da scritture private autentiche o quando il cliente è in possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale. In ultimo, se il cliente non possiede una firma digitale, c'è la possibilità di identificarlo acquisendo i suoi dati attraverso modalità a distanza, sfruttando le nuove tecnologie informatiche.

Questa particolare modalità è però demandata esclusivamente agli intermediari finanziari e ai soggetti obbligati sottoposti a controllo delle autorità di vigilanza. Tra le disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza, emanate da Banca d'Italia lo scorso luglio, la più innovativa risulta certamente lo svolgimento dell'adeguata verifica attraverso una registrazione audio/video tra l'intermediario e il cliente. Questa procedura non si estende però ai professionisti. Un problema di non poco conto in considerazione delle molteplici attività a cui gli stessi, rientranti tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, sono chiamati a svolgere in questi giorni.

Giuseppe Sciarretta

— © Riproduzione riservata —